



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 24 del 20.03.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: incarico di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa – liquidazione competenze agosto 2018 – gennaio 2019. Disimpegno.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di l'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la determinazione n. 43 del 06.02.2018 con cui viene incaricato l'avv. Angelo Gigliola, con sede in Roma, codice fiscale GGLNGL77E12Z112E e P.IVA. 09443471009 per il servizio di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa per un

Gigliola, con sede in Roma, codice fiscale GGLNGL77E12Z112E e P.IVA. 09443471009 per il servizio di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa per un periodo di 12 mesi, a partire dalla firma del contratto avvenuta in data 08/02/2018;

Vista la relazione conclusiva delle attività, prot. n. 13543/18 del 06/11/2018, presentato dall’Avv. Angelo Gigliola, a cui è stato successivamente apposto il visto di regolarità della prestazione;

Preso atto che il CIG è contrassegnato dal n. ZA721AA509;

Vista la fattura n. 116/2018 del 31/10/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per l’importo complessivo di euro 12.370,80;

Vista l’art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che permette l’esercizio della professione forense con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale;

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo “split payment”, art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Dato atto che per la citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_15228045, che risulta avere esito regolare e validità fino al 20/06/2019;

Dato atto della regolarità fiscale, prot. n. 201900000825508 del 21/03/2019;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 116/2018 del 31/10/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” periodo 3 trimestre 2018, per un totale di € 12.370,80 come di seguito indicato:

- € 10.420,80 a favore dello studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale”;
- € 1.950,00 per la ritenuta d’acconto da versare al Tesoro dello Stato;

Vista la relazione conclusiva delle attività, prot. n. 1236/19 del 22/02/2019, presentato dall’Avv. Angelo Gigliola, a cui è stato successivamente apposto il visto di regolarità della prestazione;

Vista la fattura n. 64/001 del 20/02/2019 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per l’importo complessivo di euro 12.370,80;

Vista l’art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che permette l’esercizio della professione forense con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale;

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo “split payment”, art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Dato atto che per la citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_15228045, che risulta avere esito regolare e validità fino al 20/06/2019;

Dato atto della regolarità fiscale, prot. n. 201900000832803 del 21/03/2019;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 64/001 del 20/02/2019 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” periodo 4 trimestre, per un totale di € 12.370,80 come di seguito indicato:

- € 10.420,80 a favore dello studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale”;
- € 1.950,00 per la ritenuta d’acconto da versare al Tesoro dello Stato;

Tenuto conto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 22/2015 per le spese di assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata la determina n. 225 del 07/08/2018 con cui è stata liquidata la fattura n. 99/2018 del 28/06/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” ed in particolare la ritenuta d’acconto di euro 1.950,00 e considerato che il relativo mandato di pagamento n. 492/2018, per mero errore materiale, è stato emesso per un importo di euro 1.095,00. Pertanto si emette un nuovo mandato di pagamento a saldo per differenza pari a euro 855,00;

Tenuto conto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 22/2015 per le spese di assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificato che la prestazione dell’avv. Gigliola è onorata con la presente determinazione, si disimpegna la somma di euro 1.516,80 rispetto all’impegno originario di euro 51.000,00;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare in riferimento alla fattura n. 116/2018 del 31/10/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per un totale di € 12.370,80 come di seguito indicato:
 - € 10.420,80 a favore dello studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale”;
 - € 1.950,00 per la ritenuta d’acconto da versare al Tesoro dello Stato;
3. di liquidare e pagare in riferimento alla fattura n. 64/001 del 20/02/2019 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per un totale di € 12.370,80 come di seguito indicato:
 - € 10.420,80 a favore dello studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale”;
 - € 1.950,00 per la ritenuta d’acconto da versare al Tesoro dello Stato;
4. di eseguire il pagamento della somma di euro 855,00 ad integrazione del mandato n. 492/2018 di euro 1.095,00, come disposto dalla determina n. 225 del 07/08/2018;
5. di disimpegnare la somma di euro 1.516,80, a seguito della conclusione del servizio prestato dall’avvocato Angelo Gigliola;
6. di dare atto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 22/2015 per le spese di assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L’Aquila, 20/03/2019

**Il titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano